Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 13 marzo 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1757.

Nuovo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1802;

Visti il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1980 e il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in ente morale e l'ordinamento della « Fondazione littoria per la piccola pesca »;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 343, con il quale la predetta Fondazione viene denominata « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1948, n. 1458;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per l'agricoltura e foreste,

Decreta:

Articolo unico.

Gli scopi e le norme di funzionamento della Fondazione assistenza e rifornimenti pesca sono stabiliti dallo statuto annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti, che sostituisce lo statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1948, n. 1458.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 62. — FRASCA

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca

Art. 1.

La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, costituito in Ente morale, ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca. L'istituzione delle sezioni è sottoposta alla approvazione del Ministero della marina mercantile e del Ministero del tesoro qualora comporti aumento di spesa o incremento di personale.

Art. 2.

Gli scopi dell'Ente sono:

a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto od in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi, ove occorra, con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, avegolandone l'attività ai fini di migliorare l'organizzazione e la produzione della pesca;

d) agevolare la riunione di tutte le cooperative della pesca (cooperative di armatori e della piccola pesca, sia di servizi che di produzione e lavoro) in un unico organismo economico, tecnico, assistenziale;

e) provvedere, qualora l'organismo previsto dalla lettera *d*) non fosse in grado di farlo e fino a quando detto organismo non fosse costituito, su richiesta degli interessati, ed in conformità delle direttive che il Ministero della marina mercantile impartirà sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori;

f) assumere in gestione permanente le Aziende ittiche dello Stato, i mercati del pesce e le Casse dei mercati.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944, allegata allo statuto annesso al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione è autorizzata a valersi del credito bancario presso gli appositi istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alle lettere *d*) ed *f*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal capitale attuale della Fondazione;

b) da elargizioni volontarie, una volta tanto, delle cooperative;

c) da elargizioni volontarie, una volta tanto, dei singoli industriali della pesca;

d) dai contributi dei Ministeri ai quali sono demandati i compiti di governo della pesca;

e) da elargizioni degli istituti bancari che venissero ad assumere la gestione delle Casse dei mercati;

f) dal 20 % degli utili delle gestioni di allevamenti ittici o di mercati del pesce, per il caso che tali gestioni non possano essere direttamente assunte dalla Fondazione come previsto nell'art. 2, lettera *f*), del presente statuto;

g) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo e sarà scelto tra le persone che abbiano una speciale competenza in materia di pesca.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza può essere sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo:

1) il presidente;

2) il vice presidente;

3) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

4) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

5) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) un rappresentante del Ministero del tesoro;

8) un rappresentante scelto dagli istituti bancari che concorrano alla costituzione del fondo per il credito peschereccio;

9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni o Federazioni delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante per ciascuna delle Associazioni degli armatori della pesca.

I rappresentanti di cui al n. 9 sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su designazione delle organizzazioni e sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste quando siano rappresentati anche interessi attinenti alla pesca in acque interne.

Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo funzionari della Fondazione e persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.

Le cariche di presidente e di vice presidente non sono cumulabili con le qualifiche di rappresentante dei Ministeri e delle organizzazioni sopra citate.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato, in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente, da due rappresentanti del Consiglio direttivo, dal rappresentante del Ministero del tesoro e dal rappresentante degli Istituti bancari.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Le deliberazioni della Giunta sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti; in tal caso le deliberazioni devono essere prese all'unanimità.

Art. 11.

La Giunta di presidenza

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) si pronuncia sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera, altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sulla regolamentazione intesa a stabilire la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico nonchè il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale — ivi compreso il direttore — comunque necessario per le esigenze funzionali della Fondazione;

b) sui conti consuntivi e sui rendiconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate per l'approvazione al Ministero della marina mercantile, che vi provvede sentito il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste. Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono comunicate per la approvazione anche al Ministero del tesoro.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato a mezzo di un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci effettivi sono nominati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste; i sindaci supplenti, dai Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 16.

Per irregolarità e deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero della marina mercantile ha facoltà, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi.

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1758.

Cambiamento della denominazione del comune di Riese in quella di « Riese Pio X » (Treviso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 4 luglio 1951, con la quale il sindaco di Riese (provincia di Treviso) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 21, in data 30 luglio 1951, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Riese Pio X »;

Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Treviso espresso con deliberazione n. 6409, in data 8 ottobre 1951;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Riese è mutata in quella di « Riese Pio X ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1759.

Autorizzazione all'Opera « Cardinale Pietro Maffi » di Pisa a vendere a trattativa privata un pezzo di nudo terreno.

N. 1759. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera «Cardinale Maffi» di Pisa, viene autorizzata a vendere a trattativa privata al sig. Gino Cecchi od alla persona che questo si è riservato di nominare, per il prezzo di L. 400.000 (lire quattrocentomila) da investire in titoli di Rendita pubblica 5% nominativi intestati all'Ente, un pezzo di nudo terreno di proprietà della detta Opera posto in comune di Seravezza.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1760.

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Collegio Pio Brasiliano, con sede in Roma.

N. 1760. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pontificio Collegio Pio Brasiliano, con sede in Roma, via Aurelia n. 527 e lo stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Pontificio Collegio Pio Latino Americano in Roma, consistente in immobili situati in Roma e valutati L. 67.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1761.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Barbara, in località Campotizzoro del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia).

N. 1761. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pistoia in data 5 luglio 1946, integrato con dichiarazione 11 agosto 1951, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Barbara, in località Campotizzoro del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1762.

Autorizzazione all'Opera pia « Cardinale Pietro Maffi » di Pisa ad accettare una donazione.

N. 1762. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera pia « Cardinale Pietro Maffi » di Pisa, viene autorizzata ad accettare una donazione a favore dell'Asilo infantile « Meucci » di Montemagno di Calci, effettuata dal dott. Vincenzo Ciabatti fu Tarquinio non in proprio ma quale mandatario del comm. Rutilio Meucci fu Alessandro e consistente in un capitale nominale di L. 2.750.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 72. — FRASCA

LEGGE 13 febbraio 1952, n. **106**.

Riforma della carriera diplomatica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Concorso di ammissione e nomina

Art. 1.

Alla carriera diplomatica si accede mediante esame di concorso: per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età circa l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) regolare condotta civile e morale;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari od in economia marittima o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

L'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso per difetto di attitudine professionale.

Art. 2.

Chi ha partecipato a due concorsi per la carriera diplomatica senza avervi conseguito la idoneità non può essere ammesso ad un terzo.

Art. 3.

La composizione della Commissione giudicatrice, le modalità ed i programmi d'esame del concorso sono stabiliti con norme regolamentari.

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati « volontari ».

Art. 5.

I « volontari » sono nominati « addetti » nell'ordine di una graduatoria stabilita previo giudizio del Consiglio di amministrazione dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di diciotto mesi, dei quali i primi sei mesi presso l'Amministrazione centrale e non meno di altri sei mesi presso un ufficio all'estero.

Coloro che non sono giudicati idonei sono dispensati dal servizio senza alcun diritto ad indennità.

TITOLO II

Ruolo, funzioni e titoli

Art. 6.

Il ruolo organico del personale della carriera diplomatica è stabilito nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 7.

Il personale diplomatico in servizio all'estero assume le qualifiche corrispondenti alle funzioni delle quali è incaricato e cioè:

a) nelle Ambasciate le qualifiche di ambasciatore, consigliere d'ambasciata, primo segretario e segretario d'ambasciata;

b) nelle Legazioni le qualifiche di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, primo segretario e segretario di legazione;

c) negli Uffici consolari di 1ª categoria le qualifiche di console generale, console, console aggiunto e vice console.

Art. 8.

E' vietato il conferimento dei titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione dal servizio, in base allo art. 103 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

E' parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

TITOLO III

Avvicendamento

Art. 9.

Nessun funzionario di grado inferiore al 4° può, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione, rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito da una ad altra sede all'estero, oppure richiamato al Ministero, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui ha assunto le sue funzioni, o tre anni quando sia titolare di un ufficio all'estero.

Dopo ogni periodo di servizio all'estero, quello di servizio al Ministero è di non meno di due anni e di non più di quattro anni, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Promozioni e nomine

Art. 10.

Tutte le promozioni fino al grado 5° incluso sono subordinate alla permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore, salvo la promozione al grado 10°.

Art. 11.

Le promozioni ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 5° sono conferite con decreto Ministeriale su parere del Consiglio di amministrazione.

Del predetto Consiglio, in sede di deliberazione di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al 5°.

Le nomine ai gradi 4°, 3° e 2° sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Le promozioni ai gradi 10° e 9° sono conferite per anzianità congiunta al merito ai funzionari di gradi 11° e 10° che nel periodo anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo o di distinto.

Art. 13.

Le promozioni dal grado 7° al grado 6° hanno luogo con decreto Ministeriale, per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio. Gli esami consistono in due temi vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare.

Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno dieci anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

Le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami, alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento.

Le promozioni al grado 6° sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado 6° senza avere conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo esame.

Art. 14.

Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nell'ultimo triennio abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono.

Art. 15.

A parità di merito, e semprechè non debbano applicarsi le preferenze stabilite a favore dei combattenti, sono preferiti nelle promozioni i funzionari che abbiano prestato lodevole servizio nelle residenze di cui all'articolo 18.

TITOLO V

Collocamento a riposo

Art. 16.

I funzionari della carriera diplomatica di grado superiore al 6° possono, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, essere collocati a riposo per ragioni di servizio.

Art. 17.

I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6°.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857.

Art. 18.

Ai fini del trattamento di quiescenza, è sopravalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Tale aumento si calcola solo dopo un anno di permanenza ininterrotta nelle sedi di cui al precedente comma.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di dette residenze.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Art. 19.

Alla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari del ruolo diplomatico e del ruolo consolare saranno inquadrati come segue nel ruolo della carriera diplomatica:

a) nel grado 2°: gli Ambasciatori;

b) nel grado 3°: i Ministri plenipotenziari di prima classe;

c) nel grado 4°: i Ministri plenipotenziari di seconda classe e i Consoli generali di 1ª classe;

d) nel grado 5°: i Consiglieri e i Consoli generali di 2ª classe;

e) nel grado 6°: i Primi segretari di 1ª classe e i Consoli di 1ª classe;

f) nel grado 7°: i Primi segretari di 2ª classe e i Consoli di 2ª classe;

g) nel grado 8°: i Consoli di 3ª classe;

h) nel grado 9°: i Vice consoli di 1ª classe;

i) nel grado 10°: i Vice consoli di 2ª classe;

l) nel grado 11°: gli Addetti consolari.

Nell'inquadramento ai gradi 4°, 5°, 6° e 7° i funzionari del ruolo consolare prenderanno posto dopo quelli provenienti dal ruolo diplomatico, pur conservando la propria anzianità di grado.

Art. 20.

Le promozioni dei funzionari di grado 7° del cessato ruolo diplomatico avverranno secondo i criteri dell'articolo 14; quelle dei funzionari di grado 7° del cessato ruolo consolare secondo il disposto dell'art. 13.

Art. 21.

Le disposizioni previste all'art. 10 circa la permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore per le promozioni fino al grado 5° incluso e dall'art. 13 circa l'anzianità di carriera e i termini minimi di servizio ai fini dell'ammissione all'esame per la promozione al grado 6° nonchè le disposizioni di cui all'art. 14, concernenti il quinquennio prescritto per le note di qualifica, non si applicano ai funzionari che si trovino nei ruoli al momento della entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Il periodo di dieci anni di cui all'art. 17 ha decorrenza a partire dal 26 aprile 1945, per quei funzionari che non abbiano conseguito la promozione per comprovati motivi di persecuzione politica.

Art. 23.

Ai candidati invalidi, reduci, profughi, combattenti e assimilati, che abbiano avuto almeno la sufficienza in tutte le prove scritte in uno dei due concorsi suc-

cessivi al 1945 sostenute senza peraltro raggiungere la prescritta media del 7, è consentita la partecipazione ad un terzo concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA

Ruolo del personale della carriera diplomatica

Grado	Titolo	Organico
2°	Ambasciatore	12
3°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	30
4°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	56
5°	Consigliere	60
6°	Primo segretario	70
7°	Secondo segretario	85
8°	Terzo segretario	55
9°	Vice segretario di 1ª classe	55
10°	Vice segretario di 2ª classe	54
11°	Addetto	35
		512

LEGGE 22 febbraio 1952, n. **107**.

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unità destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unità adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.

Art. 2.

I marittimi in possesso del grado di motorista navale di prima oppure di seconda classe, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili nazionali, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione od al comando di guardia di motori a combustione interna di potenza superiore, rispettivamente, a 400 ed a 200 cavalli-asse, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unità adibite al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di motori di tipo analogo e di potenza non superiore a quella dei motori al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.

Art. 3.

Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, può consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno della entrata in vigore della presente legge:

1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonchè motori a combustione interna di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato art. 11;

2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unicó mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 400 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto art. 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — CAPPA

'isto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. **108**.

Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui:

lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma;

lire 600.000 quale rimborso alla « Casa internazionale » in Roma per prestazioni ed ospitalità a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali;

lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.

Art. 2.

Per fronteggiare nell'esercizio finanziario 1950-51 l'onere indicato all'art. 1 viene disposta la riduzione rispettivamente per L. 3.000.000 e L. 1.000.000 delle autorizzazioni di spesa di L. 1.100.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico e di L. 245.000.000 per i servizi già in gestione del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica di cui all'art. 2 della legge 31 ottobre 1950, n. 850.

Di conseguenza saranno ridotti gli stanziamenti dei capitoli 257 e 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51 rispettivamente di L. 3.000.000 e di L. 1.100.000.

Alla copertura della spesa di complessive L. 4.100.000 per l'esercizio 1951-52 verrà provveduto mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 109.

Concessione a favore dell'Istituto di studi romani di un contributo straordinario di lire 4.800.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.800.000 a favore dell'Istituto di studi romani.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 dovrà provvedersi per lire 3.500.000 e lire 1.300.000 mediante riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e del capitolo n. 172 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 marzo 1952, n. 110.

Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'uno per cento.

Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'imposta sull'entrata è stabilita nella misura del 4 per cento per quelli classificati di lusso e del 3 per cento per quelli di prima categoria; alla stessa imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita nella misura del 4 per cento per le vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella misura del 3 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di L. 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e nella misura del 2 per cento per le vendite di libri usati di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Art. 2.

Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

b) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo, tanto allo stato grezzo che lavorato;

c) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque

lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;

d) nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino.

L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate, si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul.

Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Art. 3.

La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione alla imposta sull'entrata ivi contemplati, può essere esercitata anche relativamente alle entrate derivanti dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria, delle acque e bevande gassate e del ghiaccio e delle carte da giuoco.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 1, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 4 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1952.

Soppressione dell'Ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei Monopoli di Stato di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 (1° comma) delle disposizioni dell'ordinamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei Monopoli di Stato di Como è soppresso dal 1° aprile 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1952

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1952
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 262. — MANCINI

(1181)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1952.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1947, con cui è stato nominato commissario ministeriale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo il dott. Giovanni Carapezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Mario Trinchero è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1952.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Viste le designazioni effettuate a tal fine dalle amministrazioni ed organizzazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è costituito dalle sotto elencate persone:

a) dott. Gino Sinopoli, prof. Arturo Abbà, professor Nino Bellodi, Umberto Sacripanti, avv. Mario Ferri, ing. Salvatore Bruno, Giovanni Grimaldi, in rappresentanza dei lavoratori;

b) avv. Attilio Parisi, rag. Aldo Isola, dott. Remigio Paone, dott. Achille Valignani, dott. Alfredo Vecchio, in rappresentanza dei datori di lavoro;

c) avv. Luca Selli Gamberi, in rappresentanza del personale dell'Ente;

d) dott. Arnoldo Patuzzi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dott. Pietro Castagnoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

f) prof. Saladino Cramarossa, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

g) dott. Renato Giancola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) dott. Enrico Bonati, delegato dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

i) dott. Aldo Cattabriga, delegato dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1952.

Riconoscimento del comune di Massa Marittima ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Grosseto;

Decreta:

Il comune di Massa Marittima è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 26 febbraio 1952

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(1160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1952, registro n. 5 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ardore (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.515.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1147)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Nicola dall'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 17 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1952, registro n. 5 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Nicola dall'Alto (Catanzaro) di un mutuo di L. 952.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1148)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bova Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1952, registro n. 5 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bova Superiore (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.714.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1149)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Belmonte Calabro.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 febbraio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 7.450 sita nella spiaggia di Belmonte Calabro riportata in catasto al foglio n. XIV, particelle numeri 238 e 263 del comune di Belmonte Calabro.

(1101)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Cengles, con sede in Cengles, frazione del comune di Lasa (Bolzano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 8203 in data 26 febbraio 1952, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Cengles, con sede in Cengles frazione del comune di Lasa (Bolzano), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 26 marzo 1950.

(1075)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 62

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,91	» Roma	624,92
» Genova	624,90	» Torino	624,93
» Milano	624,94	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 13 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,475
Id. 3,50 % 1902	64,70
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,925
Id. 5 % 1936	91 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,875
Id. 5 % 1960	96,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,93
1 dollaro canadese	» 625,37

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di certificato Consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta relativa al semestre al 1° luglio 1945 corrispondente al certificato Consolidato 3,50 % (1906) n. 862950, di annue L. 20.125, intestato a Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. in Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi relativi al predetto tagliando.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1152)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a quattrocento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattrocento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 12) e 13) del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro le ore d'ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze e i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;
6) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;
7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al

concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire trentadue con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente in calce al foglio, dal sindaco del Comune o dal pretore del mandamento dove l'aspirante risiede o da un notaio. Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale, di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, e che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire seicento, di cui lire centocinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale nel prescritto bollo, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratico riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 32, contenente la indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roba, addì 12 febbraio 1952

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1952
Registro Grazia e giustizia n. 5, foglio n. 49. — OLIVA

(1131)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice — per il Compartimento di Reggio Calabria — del concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista, bandito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, n. 3585, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1951, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 124, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1951, n. 1673, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso anzidetto;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali n. P.A.G. 41. 24.245.37361 del 18 gennaio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Il capo deposito superiore Polimeni Giovanni è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Reggio Calabria del concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista, citato nelle premesse, in sostituzione del capo deposito di prima classe Calipari Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1952
Registro bilancio Trasporti n. 29, foglio n. 34. — CASABURI

(1157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 settembre 1951, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Palermo nell'ordine appresso indicato:

1. Filippone dott. Lorenzo punti 93,83 su 132
2. Di Pierri dott. Michelangelo » 85,76 »
3. Tumminello dott. Achille » 78,89 »
4. Carminelli dott. Etrusco » 78,01 »
5. Michelon dott. Giovanni » 76,28 »
6. Raso dott. Nicolino » 75,33 »
7. Barborini dott. Erminio » 70,32 »
8. Cuttitta dott. Carmelo » 69,16 »
9. Livi dott. Filiberto » 60,59 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1952

Il Ministro: SCELBA

(1003)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della tecnologia e costruzioni edili nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 25).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di tecnologia e costruzioni edili nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 25);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di tecnologia e costruzioni edili nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 25) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti

1. Valeriani Cesare di Scipione punti 30,50
2. Fornasari Enrico fu Sergio » 28,45

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1952
Registro n. 3, foglio n. 231. — BARONE

(1086)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di disegno professionale, costruzioni e decorazione applicata negli istituti d'arte (tabella B, n. 35).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme

sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno professionale, costruzioni e decorazione applicata negli istituti d'arte (tabella *B*, n. 35);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno professionale, costruzioni e decorazione applicata negli istituti d'arte (tabella *B*, n. 35) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Gori Enzo fu Arturo — punti 95,10
2. Sassi Luigi di Giuseppe — » 86,50
3. Zannetti Francesco fu Pietro (invalido di guerra) — » 56,80
4. Guidi Paradiso di Pietro — » 56,80
5. Sanchini Pietro fu Celeste — » 42 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: Resta

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1952
Registro n. 3, foglio n. 236. — Barone

(1083)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di disegno geometrico, proiezioni e teoria delle ombre nelle scuole d'arte di 2° grado (tabella B, n. 47).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno geometrico, proiezioni e teoria delle ombre nelle scuole d'arte di 2° grado (tabella *B*, n. 47);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno geometrico, proiezioni e teoria delle ombre nelle scuole di arte di 2° grado, (tabella *B*, n. 47) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine dei punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Penzo Mario di Annibale (invalido di guerra) — punti 98 —
2. Magnaguagno Antonio di Vittorio — » 85 —
3. Bernini Otello di Camillo — » 80 —
4. Logli Francesco di Giulio — » 72 —
5. Scuderi Alfio di Salvatore — » 67,30
6. Mataloni Marcello Mauro fu Fernando — » 59,64
7. Guidi Paradiso Enzo di Pietro — » 56,80
8. Morassi Elvira ved. Bernardis fu Giovanni — » 48 —
9. Garrisi Anita fu Antonio — » 47 —
10. Nuti Nuto di Natale — » 44,40
11. De Luca Luigi fu Giacomo — » 42,50
12. De Fabritiis Camillo di Antonio — » 41,30
13. Carnesi Anna fu Giuseppe — » 40 —
14. Cargnelutti Giulio di Francesco — » 37,50
15. Billiani Giuseppe fu Pietro — » 35,80
16. Malvano Osvaldo di Ippolito — » 34 —
17. Pulcini Giovanni di Enrico — » 24,30
18. Bondioli Carlo di Egidio — » 23 —
19. Ballarò Giovanni di Francesco — » 21,50
20. Di Lonardo Giuseppe fu Francesco — » 4,80

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: Resta

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1952
Registro n. 3, foglio n. 228. — Barone

(1082)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di plastica negli istituti d'arte (tabella B, n. 43).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nella scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di plastica negli istituti d'arte (tab. *B*, n. 43);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di plastica negli istituti d'arte (tab. *B*, n. 43) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Cuffaro Silvestro fu Pasquale . . . punti 79,80
2. Piccini Francesco fu Francesco . . . » 77,37
3. Pavanati Luigi fu Mariano » 76,50
4. Gottardo Luigi fu Angelo (invalido di guerra) . . » 75,80
5. Zamboni Dante fu Massimiliano . . » 72,30
6. Beretta Renato fu Giovanni » 66 —
7. Innocenti Enzo di Alceste . . » 62,50
8. Manzo Alessandro di Felice . » 62,30
9. Ciuffarella Alessandro fu Francesco » 57,80
10. Venditti Antonio di Pietro . . » 50,91
11. Coco Girolamo di Salvatore . » 48 —
12. Quartieri Marino di Francesco » 47,17
13. Parini Andrea di Riccardo » 46 —
14. Soli Ivo fu Cesare . » 45,08
15. Rui Romano fu Antonio . » 44,68
16. Di Caro Giuseppe di Andrea » 42,80
17. Isoppi Dante di Ercole . » 42,10
18. Nelli Ezio di Alcibiade » 38,80
19. Sorgi Cosmo fu Francesco » 38,51
20. Casalini M. Luisa fu Ernesto » 38,01
21. Foli Cesare di Pietro . » 37,55
22. Bellei Giuseppe di Ferdinando . » 37,30
23. Cilio Giovanni fu Salvatore (invalido di guerra » 36,50
24. Rosone Giovanni fu Giovanni » 35,66
25. Orlandini Ferruccio fu Livio » 35,32
26. Carmassi Enrico fu Gaetano » 33,80
27. Bonomi Gerolamo fu Telesforo . » 31 —
28. Taddeini Omero fu Giacinto (invalido di guerra » 30,30
29. Filosa Giovanni di Giovanni » 30,20
30. Stasi Domenico fu Vito » 29 —
31. Pini Carlo fu Pellegrino » 27,50
32. Pettine Luigi fu Antonio » 26,80
33. Ballarò Giovanni di Francesco » 25,85
34. Vignoli Adamo di Agostino » 21,60
35. Trafeli Mino fu Febo » 20,64
36. Micieli Giuseppe di Salvatore » 14,98

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1952
Registro n. 3, foglio n. 234. — BARONE

(1090)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di disegno geometrico, elementi di prospettiva, architettura e decorazione (tabella B, n. 30).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno geometrico, elementi di prospettiva, architettura e decorazione negli istituti d'arte (tabella *B*, n. 30);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di disegno geometrico, elementi di prospettiva, architettura e decorazione negli istituti d'arte (tabella *B*, n. 30) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti

1. Reina Pietro fu Angelo . . . . punti 113,80
2. Penzo Mario di Annibale (invalido di guerra) » 98 —
3. Briziarelli Walter di Antonio (invalido di guerra) . » 94,80
4. Gori Enzo fu Arturo . » 94,50
5. Caruso Paolo fu Guido . » 94,50
6. Mossa Lodovico di Italo » 92 —
7. Barillà Antonio fu Giuseppe . . » 87,80
8. Matelli Ottaviano di Evelina » 81,80
9. Pirondini Nello » 78,50
10. Tortolini Vittorio fu Ferdinando » 77,30
11. Vianello Carlo fu Giovanni » 67 —
12. Zannetti Francesco fu Pietro (invalido di guerra) . » 57,10
13. Paolini Giuseppe di Alberto » 49,30
14. Ceci Carlo di Gino » 49 —
15. Bardi Giuliano di Raffaello . » 39,50
16. Bruscaglia Renato » 37,50
17. Dall'Olio Claudio di Edoardo » 30 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1952
Registro n. 3, foglio n. 229. — BARONE

(1081)

Comunicato relativo al concorso a ventiquattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, branche di servizio « Manifatture tabacchi e saline » tra laureati in ingegneria civile, industriale o mineraria, di cui cinque posti riservati ai termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari in possesso dei requisiti prescritti.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che l'Amministrazione dei monopoli dello Stato, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, ha determinato di mettere a concorso tra gli aiuti ed assistenti universitari cinque posti dei ventiquattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branche di servizio « Manifatture tabacchi e saline » messi a concorso con decreto Ministeriale 13 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 202. Il concorso anzidetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 282 del 7 dicembre 1951.

Il termine di scadenza di tale concorso è stato prorogato al giorno 5 aprile 1952 con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 19 gennaio 1952.

(653)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 15852 e 15853 in data 22 settembre 1952, relativi rispettivamente all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 1055 del 25 luglio 1949, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che le condotte mediche di San Zaccaria di Ravenna e di Villanova di Bagnacavallo si sono rese vacanti per rinuncia da parte dei candidati vincitori e che occorre provvedere alla loro assegnazione;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle predette sedi resesi vacanti rilasciate dai concorrenti dichiarati idonei al concorso in esame aventi diritto alla nomina, ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

Ai seguenti sanitari candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Ravaglia dott. Luigi: condotta medica di San Zaccaria di Ravenna;

2) Tabanelli dott. Sigfrido: condotta medica di Villanova di Bagnacavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 19 febbraio 1952

Il prefetto: CIGLIESE

(984)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 8785 e 8786 del 30 maggio 1951, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 8935 del 15 luglio 1947, ed alla assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che le condotte di Cervia e di Bagnara di Romagna si sono rese vacanti, per rinuncia da parte dei candidati vincitori, prima della scadenza dei mesi sei dalla pubblicazione della graduatoria predetta nella *Gazzetta Ufficiale* e che occorre provvedere alla loro assegnazione;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle citate condotte resesi vacanti rilasciate dai candidati risultati idonei al concorso di che trattasi aventi diritto alla nomina, ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del predetto regolamento;

Decreta:

Ai seguenti sanitari candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse è assegnata la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Tonini dott. Guido: condotta di Cervia, invece di quella di Castiglione di Ravenna;

2) Tampieri dott. Armando: condotta di Bagnara di Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 23 febbraio 1952

Il prefetto: CIGLIESE

(983)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto del 27 luglio 1951, n. 10307 Sanità, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1949;

Considerato che alcune candidate comprese in detto decreto non hanno assunto servizio nei termini stabiliti o vi hanno rinunziato;

Viste le dichiarazioni delle altre candidate successivamente interpellate secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto prefettizio del 27 luglio 1951, n. 10306, tenendo altresì conto dell'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra indicato per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Naclerio Luisa di Bernardo: Sant'Anastasia;
2) Cafaro Franceschina di Pasquale: Quarto;
3) Morzone Egle di Annibale: Comiziano;
4) Burzoni Bruna fu Cesare: Tufino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 15 febbraio 1952

Il prefetto: DIANA

(982)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.